# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA CORSO DI LAUREA IN EDUCAZIONE PROFESSIONALE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI EDUCATORE PROFESSIONALE)"

# REGOLAMENTO DIDATTICO

# TITOLO I FINALITÀ E ORDINAMENTO DIDATTICO

#### Art. 1 - Premesse e finalità

- 1. Il Corso di laurea in Educazione professionale (abilitante alla professione sanitaria di Educatore professionale) afferisce alla Classe delle lauree L/SNT2 in Professioni Sanitarie della Riabilitazione di cui al D.I. 19 febbraio 2009, G.U. n. 119 del 25/05/2009.
- 2. Il Corso di laurea in Educazione Professionale (abilitante alla professione sanitaria di Educatore professionale) si svolge nella Facoltà di Medicina e Chirurgia. La struttura didattica competente, fatto salvo quanto previsto al successivo Art. 16, è il Consiglio di Corso di laurea in Educazione Professionale di seguito indicato con CCL.
- 3. L'ordinamento didattico del Corso di studio con gli obiettivi formativi specifici e il quadro generale delle attività formative, redatto secondo lo schema della banca dati ministeriale, è riportato nell'Allegato 1 che forma parte integrante del presente Regolamento.
- 4. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA) ed il Regolamento di Facoltà (RDF), disciplina l'organizzazione didattica del Corso di studio per quanto non definito dai predetti Regolamenti.

### Art. 2 - Ammissione

- 1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di laurea in Educazione Professionale (abilitante alla professione sanitaria di Educatore professionale) devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
- 2. Per l'ammissione al Corso di laurea gli studenti devono possedere sufficienti conoscenze e abilità specifiche di Cultura generale e Ragionamento logico, Biologia, Chimica, Fisica e Matematica. Il possesso di tali conoscenze e competenze sarà verificato attraverso la prova di ammissione di cui al successivo comma 4, le cui modalità di effettuazione e i contenuti sono definiti per ciascun anno accademico con Decreto del Ministro dell'Università.
- 3. Il numero degli studenti ammessi al Corso di laurea in Educazione Professionale (abilitante alla professione sanitaria di Educatore professionale) è stabilito annualmente, con Decreto del Ministro dell'Università, in base alla programmazione nazionale tenuto conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo, della

disponibilità di personale docente, di strutture didattiche (aule e laboratori) e di strutture assistenziali utilizzabili per la conduzione delle attività pratiche di tirocinio, applicando i parametri e le direttive predisposti dall'Ateneo e dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia ai sensi dell'art. 3, c. 2, della Legge 2 agosto 1999, n. 264, ed è reso noto annualmente anche attraverso l'Avviso per l'Ammissione.

4. Per l'ammissione al Corso di Laurea in Educazione Professionale (abilitante alla professione sanitaria di Educatore professionale) gli aspiranti devono superare una prova di ammissione, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia e dal Ministro dell'Università, e collocarsi utilmente nella graduatoria di merito. La formulazione della graduatoria di merito per l'ammissione al Corso di Laurea avverrà secondo le disposizioni stabilite annualmente dal Ministero e pubblicate nell'Avviso per l'ammissione.

## Art. 3 - Organizzazione didattica

- Il Corso di laurea in Educazione Professionale (abilitante alla professione sanitaria di Educatore professionale) è
  organizzato in un unico curriculum, secondo quanto indicato nell'Allegato 2, che forma parte integrante del
  presente Regolamento.
- 2. Le attività formative proposte dal Corso di laurea in Educazione Professionale (abilitante alla professione sanitaria di Educatore professionale), l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione del docente responsabile, la loro eventuale organizzazione in moduli e i relativi obiettivi formativi specifici, i CFU assegnati a ciascuna attività formativa e le eventuali propedeuticità, l'elenco dei docenti impegnati nel Corso di studio, e gli insegnamenti corrispondenti ad almeno il cinquanta per cento affidati a professori e ricercatori universitari (sono escluse dal calcolo del cinquanta per cento le attività di tirocinio, ovvero i 60 CFU professionalizzanti), sono definiti nell'Allegato 2, soggetto a verifica annuale da parte del Consiglio di Facoltà. Le attività formative realmente attivate ed ogni eventuale ulteriore aggiornamento dell'Allegato 2, sono resi noti annualmente attraverso la banca dati dell'offerta formativa del Ministero, il Manifesto degli studi della Facoltà di Medicina e Chirurgia e le altre forme di comunicazione individuate dall'articolo 6 del RDA.

Con le stesse modalità sono resi noti, prima dell'inizio dell'anno accademico, i programmi degli insegnamenti e delle altre attività formative, di cui alla tipologia d) ed e) dell'articolo 10, comma 5 del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, nonché il calendario degli appelli di esame.

- 3. Ad 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo dello studente, mentre allo studio individuale è riservata la quota riportata nell'Allegato 2. Nel computo dell'impegno orario complessivo non sono considerate le attività di tirocinio.
- 4. L'attività didattica degli insegnamenti è organizzata secondo l'ordinamento semestrale. L'attività di tirocinio è organizzata secondo l'ordinamento bisemestrale (per ciascun anno di corso, sarà registrato nella carriera dello studente un unico voto in trentesimi, alla fine del secondo semestre).
- 5. Le attività di ricerca a supporto delle attività formative che caratterizzano il profilo del Corso di studio sono consultabili presso i siti web del Dipartimento di Neuroscienze dell'Università degli Studi di Padova (www.dns.medicina.unipd.it), a cui il Corso di laurea in Educazione Professionale (abilitante alla professione sanitaria di Educatore professionale) fa riferimento.

#### Art. 4 - Esami e verifiche

- 1. Per ciascuna attività formativa indicata nell'Allegato 2, è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Per le attività formative articolate in moduli la valutazione finale del profitto è comunque unitaria e collegiale. Con il superamento dell'accertamento conclusivo lo studente acquisisce i CFU attribuiti all'attività formativa in oggetto.
- 2. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 19. Al fine del computo vanno considerate le seguenti attività formative:
  - 1) di base;
  - 2) caratterizzanti (compreso il tirocinio);
  - 3) affini o integrative;
  - 4) a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame).
- 3. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o compito scritto o relazione scritta o orale sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o prova di laboratorio o esercitazione al computer. Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate, e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, sono indicate prima dell'inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa. Contemporaneamente viene comunicato il programma dell'insegnamento, approvato dal CCL. Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico.
- 4. Eventuali accertamenti in itinere non dovranno apportare turbative alla didattica degli altri insegnamenti e non potranno essere sostitutivi degli accertamenti previsti al comma 1.
- 5. Per quanto riguarda la conoscenza della lingua straniera, verrà valutata secondo le modalità stabilite dal docente come riportato nel comma 3 del presente articolo.
  I risultati dei periodi di studio all'estero verranno riconosciuti coerentemente a quanto espresso dal D.M. 26 luglio 2007, n. 386, valutando la coerenza del piano di studio effettuato all'estero con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea con le seguenti modalità:
  - Esami curriculari: voto espresso in trentesimi, sulla base della documentazione prodotta dalla sede ospitante.
  - Tirocinio: valutazione del responsabile di tirocinio, basata sulla documentazione prodotta dalla sede ospitante.
- 6. Per le attività formative esplicitamente indicate nell'Allegato 2, l'accertamento finale di cui al comma 1, oltre all'acquisizione dei relativi CFU, comporta l'attribuzione di un voto espresso in trentesimi, che concorre a determinare il voto finale di laurea.
- 7. l CFU acquisiti hanno validità per un periodo di 5 anni dalla data dell'esame. Dopo tale termine il CCL dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi confermando anche solo parzialmente i CFU acquisiti. Il CCL può inoltre stabilire il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 11, comma 9 del RDA, lo studente che non superi alcun esame o verifica del profitto entro tre anni solari dalla data di prima immatricolazione o iscrizione all'Università degli Studi di Padova decade dalla qualità di studente; inoltre, incorre nella decadenza lo studente che non consegua almeno 60 CFU previsti dall'ordinamento didattico del Corso di studio entro i cinque anni solari dalla data di prima immatricolazione o iscrizione all'Università degli Studi di Padova.

#### Art. 5 - Tirocinio

- 1. L'attività formativa pratica e di tirocinio clinico viene svolta con la supervisione e la guida di tutori professionali appositamente formati e assegnati dal CCL sulla base della disponibilità offerta dalle Aziende e dagli Enti convenzionati con l'Università. Essa viene coordinata, con incarico triennale, da un docente appartenente al profilo della professione sanitaria di Educatore Professionale, in possesso della Laurea specialistica o magistrale della classe SNT/2 nominato sulla base della valutazione di specifico curriculum che esprima la richiesta esperienza professionale, non inferiore ai cinque anni, nell'ambito della formazione.
- 2. Viene ammesso al tirocinio lo studente che ha acquisito la frequenza alle attività formative dell'anno accademico in corso, secondo quanto previsto dall'Art. 8, Comma 1.
- 3. La valutazione del tirocinio avviene annualmente ad opera di una commissione nominata ad hoc dal CCL sulla base di una prova teorico pratica di verifica dell'attività svolta dallo studente nell'ambito del tirocinio pratico. Il tirocinio viene superato solo se, al termine delle ore previste per il tirocinio stesso, vengono giudicati raggiunti gli obiettivi. In caso contrario, lo studente dovrà ripetere la frequenza alle parti del tirocinio in cui non ha raggiunto gli obiettivi.
- 4. La valutazione del tirocinio è espressa in trentesimi e registrata nel libretto. Tale valutazione è parte integrante del curriculum dello studente, e contribuisce al calcolo del voto finale di laurea, secondo quanto indicato all'art. 7.
- 5. Il tirocinio si svolge prevalentemente nella sede didattica del Corso, ma può svolgersi anche in altre strutture del Veneto, sulla base di appositi accordi.

## Art. 6 - Prova finale

- 1. La prova finale si compone di:
  - a) una prova pratica, nel corso della quale lo studente deve dimostrare di aver acquisito le conoscenza e abilità teorico-pratiche e tecnico-operative proprie dello specifico profilo professionale di Educatore Professionale;
  - b) redazione di un elaborato di una tesi e sua dissertazione. La tesi sarà redatta con la supervisione di un Docente del Corso di Laurea in Educatore Professionale (abilitante alla professione sanitaria di Educatore professionale), scelto dallo studente.
- 2. La prova finale di cui al comma 1 è organizzata, con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in due sessioni definite a livello nazionale. La prima, di norma, nel periodo ottobre-novembre e la seconda in marzo-aprile.
- 3. La Commissione per la prova finale è composta da non meno di 7 e non più di 11 membri, nominati dal Rettore su proposta del CCL, e comprende almeno 2 membri designati dalle Associazioni professionali maggiormente rappresentative individuate secondo la normativa vigente. Le date delle sedute sono comunicate, con almeno trenta giorni di anticipo rispetto all'inizio della prima sessione, ai Ministeri dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali che possono inviare esperti, come rappresentanti, alle singole sessioni. Essi sovrintendono alla regolarità dell'esame di cui sottoscrivono i verbali. In caso di mancata designazione dei predetti componenti di nomina ministeriale, il Rettore può esercitare il potere sostitutivo. Il

Rettore con proprio decreto può delegare il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia all'esercizio di entrambe le funzioni.

- 4. La prova finale ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio della professione sanitaria di Educatore professionale.
- 5. Al laureando, relativamente alle informazioni, conoscenze e materiali riservati, ossia non pubblicamente accessibili, che verranno messi a disposizione per lo sviluppo della tesi o di altra prova finale, verrà richiesta la sottoscrizione di un "Impegno di riservatezza", secondo il modello approvato dal Senato Accademico.

## Art. 7 - Conseguimento della laurea

- 1. La laurea si consegue con l'acquisizione di almeno 180 CFU secondo quanto indicato nell'Allegato 2 al presente Regolamento, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali del profitto di cui all'articolo 4, comma 2. Lo studente dovrà inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente.
- 2. Il voto finale di laurea è espresso in centodecimi ed è costituito dalla somma di a) + b) +c):
  - a) della media ponderata MP dei voti  $v_i$  degli esami di cui all'articolo 4, comma 6 e articolo 5 (tirocinio), pesati con i relativi crediti  $c_i$  e rapportata a centodecimi, secondo la formula seguente  $MP = (\Sigma_i v_i c_i / \Sigma_i c_i) 110/30$
  - b) dell'incremento/decremento di voto, pure espresso in centodecimi, conseguito nella prova finale (prova pratica e elaborato);
  - c) dell'eventuale incremento di voto legato al premio di carriera. Qualora il candidato abbia ottenuto il voto massimo può essere attribuita la lode.
- 3. Non è di norma possibile conseguire la laurea in un tempo inferiore alla durata normale del Corso di studio (tre anni), in considerazione del fatto che è prevista la frequenza obbligatoria alle lezioni per l'effettuazione degli esami. Sono fatti salvi i casi specifici valutati dal Consiglio di Corso di studio per il riconoscimento di crediti pregressi.

# TITOLO II NORME DI FUNZIONAMENTO

## Art. 8 - Obblighi di frequenza

1. La frequenza alle attività didattiche è obbligatoria e potrà essere accertata nelle forme ritenute più idonee. Per poter sostenere la verifica finale del profitto e conseguire i CFU relativi a ciascun insegnamento, lo studente dovrà avere frequentato almeno il 75% delle ore di attività d'aula e tutte le eventuali ore di attività di tirocinio / laboratorio necessarie per lo svolgimento del programma previsto. Nel caso lo studente non raggiunga il minimo di frequenza previsto, dovrà frequentare le ore mancanti, sia per quanto riguarda le attività d'aula che di tirocinio.

- 2. È facoltà del docente non ammettere alla frequenza di un tirocinio / laboratorio gli studenti che non abbiano superato le verifiche finali del profitto indicate nell'Allegato 2 come propedeutiche al tirocinio / laboratorio stesso o all'insegnamento in cui il tirocinio / laboratorio è inserito.
- 3. Il Corso di laurea in Educazione Professionale (abilitante alla professione sanitaria di Educatore professionale) può prevedere l'iscrizione in regime di studio a tempo parziale per gli studenti che ne hanno i requisiti secondo quanto pubblicato annualmente nel Manifesto degli Studi di Ateneo."

# Art. 9 – Iscrizione agli anni successivi

Per l'iscrizione al secondo e al terzo anno del Corso di studio, lo studente dovrà aver superato gli esami previsti dal piano di studio con un debito massimo di 17 CFU e gli esami di tirocinio rispettivamente del primo e secondo anno del Corso. L'esame di tirocinio del primo, secondo e terzo anno è considerato come gli altri esami curriculari. In mancanza di tali requisiti lo studente viene iscritto come ripetente al medesimo anno di Corso per un numero massimo di due volte, e comunque non sono consentite più di 5 ripetizioni nell'intero Corso di studio, pena la decadenza dalla qualità di studente.

## Art. 10 - Trasferimenti da altri corsi di studio, da altri atenei, e riconoscimento crediti

- 1. Il trasferimento da altri corsi di studio o da altri atenei è consentito con le seguenti modalità:
  - a) Se il passaggio è richiesto da altro corso di studio (di questo o altro ateneo), lo studente dovrà sostenere la prova di ammissione di cui all'art. 2 e collocarsi utilmente in graduatoria. L'iscrizione potrà avvenire al primo anno di corso, oppure anche ad un anno di corso successivo; in quest'ultimo caso l'iscrizione è subordinata alla disponibilità di posti per l'anno di corso di iscrizione e alla valutazione e al riconoscimento della carriera pregressa.
  - b) Se il passaggio è richiesto dal corso di studio in Educazione Professionale (abilitante alla professione sanitaria di Educatore professionale) di altro ateneo, lo studente dovrà sostenere la prova di ammissione di cui all'art. 2 e collocarsi utilmente in graduatoria per l'iscrizione al primo anno di corso. Nel caso invece della possibilità di iscrizione ad un anno di corso successivo al primo, risultante dal riconoscimento della carriera pregressa, lo studente non dovrà sostenere la prova di ammissione, ma la sua iscrizione è comunque subordinata alla disponibilità di posti per l'anno di corso di iscrizione.
- 2. L'eventuale riconoscimento dei CFU avverrà ad opera del CCL secondo i seguenti criteri:
  - a) se lo studente proviene da un Corso di studio appartenente ad identico profilo professionale, nonché a differente profilo appartenente alla medesima classe, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare previsto nell'Allegato I direttamente riconosciuta è pari all'80%. Ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCL;
  - b) se lo studente proviene da un Corso di studio appartenente ad una classe diversa, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare previsto nell'Allegato 1 direttamente riconosciuta è pari al 50%. Ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCL.
  - 3. In caso di riconoscimento, l'esame sarà convalidato.
- 4. Il CCL si riserva la possibilità di attivare "Percorsi straordinari" di aggiornamento finalizzati al conseguimento della Laurea da parte dei possessori di titoli abilitanti alla Professione e aventi quindi lo stesso valore professionale, conseguiti in base alle precedenti normative (ai sensi della Legge 26 febbraio 1999, n. 42) e

dichiarati equipollenti in base a Decreto ministeriale, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

#### Art. 11 -- Piani di studio

- 1. Tutti gli studenti sono tenuti a presentare il piano di studio, entro i termini indicati dalla Facoltà.
- Lo studente che segue il piano formativo di cui all'Allegato 2 presenta un piano di studio ad approvazione automatica.
   Le attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo ai sensi

dell'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004 e approvate dal CCL, potranno essere scelte tra gli insegnamenti attivati nell'Ateneo. Le scelte relative a tali attività formative sono effettuate indicando una preferenza e comunicandola per iscritto (con apposito modulo) al CCL, salvo quanto stabilito nel successivo comma 4. Esse sono registrate con il voto e il numero di CFU che a loro compete. Il voto non contribuisce a determinare il voto di laurea di cui all'articolo 7, comma 2 del presente Regolamento.

- 3. Lo studente che intenda seguire un percorso formativo diverso, nel rispetto dei vincoli previsti dall'ordinamento didattico del Corso di laurea, tenuto conto delle attività formative effettivamente erogate e del numero dei CFU stabilito, dovrà presentare il piano di studio entro i termini stabiliti annualmente dalla Facoltà. Il piano di studio deve essere approvato dal CCL, previo esame da parte di una Commissione nominata dal CCL stesso, che terrà conto delle esigenze di formazione culturale e di preparazione professionale dello studente, e degli obiettivi formativi specifici del Corso di studio.
- 4. I piani di studio di cui ai commi 2 e 3, non potranno comunque prevedere sovrapposizioni di contenuti delle varie attività formative anche con riferimento a quelle della tipologia all'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004.

#### Art. 12 - Tutorato

1. Il CCL può organizzare attività di tutorato in conformità con il Regolamento di Ateneo per il Tutorato e a quanto deliberato dal Consiglio di Facoltà.

## Art. 13 - Valutazione dell'attività didattica

- 1. Il CCL attua forme di valutazione della qualità delle attività didattiche, ai sensi dell'articolo 18 del RDA.
- 2. Per tale valutazione il CCL si avvale delle eventuali iniziative di Facoltà e/o di Ateneo, e può attivarne di proprie.

## Art. 14 - Valutazione del carico didattico

1. Il CCL attua iniziative finalizzate alla valutazione della coerenza tra i CFU assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati. Il CCL si avvale di Commissioni didattiche paritetiche per la

valutazione e il monitoraggio del carico di lavoro richiesto agli studenti al fine di garantire la corrispondenza tra i CFU attribuiti alle diverse attività formative ed il carico di lavoro effettivo.

# TITOLO III NORME FINALI E TRANSITORIE

## Art. 15 - Modifiche al Regolamento

- 1. Le modifiche al presente Regolamento sono proposte dal Presidente del CCL o da almeno un terzo dei membri del Consiglio e dovranno essere approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Tali modifiche dovranno essere sottoposte all'approvazione del Consiglio di Facoltà.
- 2. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al RDA o al RDF o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.
- 3. Il presente Regolamento si applica a tutti gli studenti immatricolati al Corso di studio ed ha validità almeno per i tre anni successivi all'entrata in vigore, e comunque sino all'emanazione del successivo regolamento. Eventuali problematiche interpretative o applicative derivanti dalla successione dei Regolamenti nel tempo saranno oggetto di specifico esame da parte del CCL.

# Art. 16 - Norme transitorie

- 1. Nell'a.a. 2011/2012, con delibera del Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia, è istituito il Comitato Tecnico Ordinatore del Corso di laurea in "Educazione professionale (abilitante alla professione sanitaria di Educatore professionale)".
  - Il Comitato Tecnico Ordinatore rimarrà in carica per gli a.a. 2011/2012 e 2012/2013, e comunque fino alla costituzione del Consiglio di Corso di studio, di cui assume le funzioni.

# **ALLEGATO 2**

L'Allegato 2 al Regolamento didattico del Corso di laurea in Educazione Professionale (abilitante alla professione sanitaria di Educatore professionale) è reperibile al seguente indirizzo web: http://www.medicina.unipd.it/on-line/home/offertadidattica/corsidilaurea/corsidilaurea/201112/corsidilaureadelleprofessionisanitarie.